



Cofinanziato
dall'Unione europea



PR FSE+ ABRUZZO 2021-2027

**METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE
DEI FATTORI DI RISCHIO
E LA DEFINIZIONE DEL CAMPIONE DA SOTTOPORRE
A VERIFICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVE**
(art.74, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/1060)

A cura del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE

Regione Abruzzo

(Allegato alla D.D. n. DPA011\68 del 21/07/2026)

INDICE

1. La valutazione del rischio ex-ante.....	2
2. Analisi del rischio ex-ante e campionamento delle domande di rimborso per le verifiche amministrative	3
2.1 Step 1 – Individuazione dell’universo di riferimento.....	4
2.2 Step 2 – Analisi dei rischi.....	4
2.3 Step 3 e 4 - Stratificazione dell’universo ed individuazione della dimensione del campione.....	10
2.4 Step 5 – Estrazione del campione.....	11
3. Azioni correttive.....	11
4. Revisione della Metodologia di valutazione del rischio	12

Allegati:

Allegato 1: Tabella IRC, in formato *excel*

Allegato 2: Popolazione controlli 2024-2026, in formato *pdf*

Allegato 3: Estrazione campione controlli amministrativi, in formato *excel*

1. La valutazione del rischio ex ante

Il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), all'art. 325, dispone che la Commissione ed i Paesi adottino misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione. Prevenire ed individuare la frode rappresenta, pertanto, un obbligo generale per tutti i Servizi della Commissione nell'esercizio delle loro attività quotidiane che implicano l'impiego di risorse.

Ed infatti, in riferimento alla Programmazione 2021-2027, l'art. 74, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/1060 stabilisce che:

- le verifiche di gestione amministrative ed in loco sono basate sul rischio e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto;
- le verifiche di gestione incluse nel piano di valutazione dei rischi per il periodo contabile sono effettuate prima della presentazione dei conti.

La valutazione del rischio ex ante mira a definire i fattori/criteri di rischio associati ai beneficiari, alle operazioni e alle voci di spesa, con grado di ampiezza idoneo a garantire che le spese rendicontate alla Commissione siano legittime e regolari, inclusa la parte di esse che non risulta essere stata effettivamente verificata (Cfr. *Reflection Paper risk-based management verifications 2021- 2027* predisposto dalla Commissione europea, sulla cui base è stato redatto il presente documento).

Le “**verifiche di gestione**” comprendono, da una parte, le verifiche amministrative riguardanti le domande di rimborso (c.d. DDR) presentate dai beneficiari (che verranno trattate nel presente documento) e, dall'altra, le verifiche in loco delle operazioni (prese in considerazione nell'Allegato 36 al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione PR Abruzzo FSE+ 2021-2027).

In tale contesto regolamentare, l'Autorità di Gestione ha inteso allinearsi alle nuove disposizioni, considerando anche le risultanze derivanti dall'attività connessa ai controlli di 1° livello effettuata sulle DDR negli ultimi tre anni dai competenti Uffici della Giunta Regionale.

L'Autorità di Gestione predispone quindi il presente documento con l'obiettivo di descrivere le modalità di valutazione dei rischi ed i criteri di campionamento adottati per la selezione delle operazioni e/o attività e/o spese da sottoporre a **verifica amministrativa**, in modo tale che coprano sufficientemente i rischi individuati e siano effettuate in tempo prima della presentazione dei conti.

Tenuto conto degli aspetti rilevanti e del contesto specifico del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Abruzzo (Decisione n. C(2022) – 8894 final del 29 novembre 2022, Decisione di esecuzione n. C(2024) 5814 final del 08 agosto 2024, Decisione di esecuzione n. C(2025) 5373 final del 28 luglio 2025, Decisione di esecuzione n. C(2025) 7752 final del 11 novembre 2025) e della necessità di garantire l'ammissibilità della spesa evitando pregiudizi al bilancio dell'Unione, il presente documento in linea con il detto *Reflection Paper*, fornisce la metodologia di identificazione delle operazioni e delle spese da verificare, le informazioni relative a frequenza, scopo (portata) e grado di copertura delle verifiche di gestione ed i criteri/fattori di rischio. Precisamente si tratta di un insieme di elementi di valutazione utili per individuare le principali aree di rischio dove concentrare i controlli campionari delle spese da sottoporre a verifica di gestione amministrativa.

Il documento contiene altresì indicazioni relative alle modalità e alla tempistica di svolgimento dei controlli basati sull'analisi del rischio, utili ad una pianificazione di massima delle verifiche di gestione, nonché le condizioni per la revisione della metodologia di valutazione del rischio.

Il presente documento e le metodologie ivi descritte saranno aggiornati, **con cadenza di norma annuale**, a cura dell'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, per tener conto delle informazioni aggiuntive derivanti dall'esecuzione delle verifiche di gestione, dei risultati del lavoro dell'Autorità di Audit e di altri fattori esterni che potrebbero avere un impatto sull'attuazione delle operazioni.

Per assicurare un adeguato equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi ed i relativi costi ed

oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione si fondano su una valutazione dei rischi che tiene in considerazione i seguenti sei fattori delle operazioni attuate:

- 1) numerosità
- 2) tipologia operazione
- 3) dimensione finanziaria dell'operazione
- 4) tipologia beneficiario
- 5) tipologia di rendicontazione
- 6) livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione.

Tenuto conto che le verifiche di gestione amministrative verranno effettuate sulle domande di rimborso (DDR) presentate dai beneficiari, **solo se complete di tutta la documentazione prevista dai relativi atti programmatori**, all'esito dell'analisi di valutazione del rischio ex ante, le attività di prevenzione dei rischi verranno circoscritte e limitate alle sole operazioni che verranno estratte con i coefficienti determinati sulla scorta della procedura esplicitata nei passaggi successivi. Si precisa che laddove le DDR ricevute dai CPL dovessero risultare formalmente incomplete, **sarà cura dei competenti CPL ritrasmettere le stesse agli Uffici di Gestione competenti, specificandone le ragioni della non ricevibilità.**

L'Autorità di Gestione, in presenza di particolari necessità, si riserva la facoltà di stabilire che si proceda al controllo al 100% delle domande di rimborso relative ad uno specifico Avviso Pubblico/Bando dandone informativa preventiva per iscritto alla SRA ed al CPL di riferimento.

2. Analisi del rischio ex-ante e campionamento delle domande di rimborso per le verifiche amministrative

Nella prima fase di attuazione del Programma, si è provveduto ad identificare fattori di contesto a livello di Programma, finalizzati all'esecuzione di un'analisi dei rischi di tipo procedurale e qualitativo, piuttosto che quantitativo, in esito alla quale si è ritenuto di dover eseguire verifiche amministrative sul 100% delle domande di rimborso (rendiconti di spesa) presentate dai beneficiari nel periodo contabile intercorrente dall'avvio del Programma sino al mese di giugno 2026. Ciò ha consentito di acquisire dati sulle operazioni controllate, che sono risultati utili ad identificare e valorizzare fattori di rischio specifici funzionali alla definizione di una metodologia di analisi del rischio ex-ante e conseguente svolgimento – a partire dal periodo contabile 2026 e per i successivi periodi contabili – delle verifiche amministrative su un campione di rendiconti.

In accordo con quanto disposto dal sopra citato articolo 74 del Reg. 1060 del 2021, di seguito si descrive la metodologia per la valutazione dei rischi finalizzata all'individuazione dell'insieme degli interventi da assoggettare alle verifiche amministrative.

La procedura di analisi e successivo campionamento viene suddivisa in 5 step (fasi):

1. Individuazione dell'Universo di riferimento
2. Analisi dei rischi
3. Stratificazione dell'Universo
4. Individuazione della dimensione del campione
5. Estrazione del campione.

2.1 Step 1 - Individuazione dell'universo di riferimento

In coerenza con quanto delineato nel SiGeCo e nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione vigenti, ed in osservanza di quanto disposto dall'articolo 74, paragrafo 2, Regolamento disposizioni comuni "RDC", l'insieme degli interventi da prendere in considerazione è composto dalla popolazione di operazioni/progetti ammessi e finanziati in esito alle procedure di selezione concluse in un determinato lasso temporale **(di norma ogni mese)** in relazione alle quali i beneficiari hanno presentato le domande di rimborso **formalmente complete di tutta la prevista documentazione**. La DDR, per poter essere inserita nel campione, deve essere completa dal punto di vista formale, ossia contenere tutta la documentazione come stabilito dai rispettivi atti di programmazione; **diversamente, non entrerà a far parte dell'universo campionario e verrà restituita all'Ufficio di gestione competente**.

Inoltre, ai fini dell'individuazione dell'universo di riferimento, assume rilievo anche il momento in cui tali progetti devono essere presi in considerazione, il quale deve essere comunque **antecedente alla attestazione di spesa**.

Si precisa che l'attestazione di spesa dell'universo di riferimento non potrà essere presentata fino al termine dell'attività di controllo del campione estratto e della conseguente determinazione del tasso di errore finale.

Dall'insieme degli interventi così individuati, devono essere escluse le operazioni alle quali sia stato concesso un contributo unicamente **a titolo di anticipo**, poiché per esse è normalmente prevista la prestazione di una garanzia fidejussoria; per tali operazioni, continuerà ad essere assicurato il controllo al 100%.

I CPL che ricevono le DDR da parte dei competenti Uffici di Gestione possono procedere, in deroga a quanto previsto nella presente nota, al controllo di tutte le domande di rimborso ricevute in una o più finestre temporali.

2.2 Step 2 – Analisi dei rischi

Nella programmazione 2021-2027 lo strumento per supportare la pianificazione e la realizzazione delle attività di controllo delle Autorità di gestione è rappresentato dalla "valutazione dei rischi", che consente di focalizzare l'attenzione su specifici aree e aspetti del controllo e, conseguentemente, di programmare le verifiche di gestione da svolgere.

Infatti, l'art. 74, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1060/2021 stabilisce che **le verifiche di gestione**, che comprendono anche le verifiche amministrative riguardanti le domande di rimborso che vengono presentate dai beneficiari, e delle quali qui si sta trattando, **sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto**.

Conformemente a quanto previsto dagli standard di audit internazionalmente riconosciuti, in particolare le Linee Guida Egesif 2014-2020 Guida ai metodi di Campionamento, l'analisi dei rischi si basa principalmente sulla valutazione delle componenti di rischio di seguito descritte:

1) **IR (inherent risk o rischio gestionale o intrinseco)** - spesso indicato anche come rischio esterno, è rappresentato da rischi dovuti a fattori (esterni) che non afferiscono ad un cattivo funzionamento del Sistema di gestione e controllo di un'organizzazione o di un progetto. Quindi, tali rischi sono probabili eventi avversi al di fuori del controllo della gestione del progetto. Dipende dalla natura delle attività svolte dall'organismo controllato nonché da fattori esterni (culturali, politici, economici, attività commerciali, clienti e fornitori, eccetera) e interni (tipo di organizzazione, procedure, competenze dell'organico, modifiche recenti a processi o incarichi dirigenziali, eccetera). Nell'ambito del presente documento, si considera indicatore di rischio intrinseco il rischio associabile alla tipologia del beneficiario (che dipende dalla intrinseca natura del soggetto beneficiario e/o dal macro-processo e soggetto attuativo coinvolto).

Con riferimento al predetto indicatore, sulla base di quanto stabilito in merito dal REG.UE 1060/2021 all'art. 2

comma 9), il «beneficiario» è:

- un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;
- nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;
- nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
- nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (37) o (UE) n. 717/2014 (38) della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;
- nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.

La rischiosità associata al tipo di beneficiario, in questo caso, si basa sulla **natura** del soggetto beneficiario da cui si può presumere un determinato livello di garanzia, circa la correttezza amministrativa e la solvibilità dello stesso.

Nella valutazione del beneficiario viene considerata la seguente scala di classificazione del rischio:

B - Rischiosità Bassa: Amministrazione Regionale;

MB - Rischiosità Medio-bassa: Ente pubblico territoriale (Enti locali anche nelle forme associate previste dal D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni) o amministrazioni centrali; ente assimilabile al pubblico (in house);

MA - Rischiosità Medio-Alta (MA): Università, Istituti scolastici, ECAD;

A - Rischiosità Alta (A): Privato (accreditato, ente del terzo settore, impresa, Aggregazioni tra Soggetti).

Pertanto, in relazione all'attribuzione del livello di rischio basato sul tipo di beneficiario, sono stabiliti i seguenti indici:

Rischio intrinseco IR		
B	Basso	0,25
MB	Medio-Basso	0,5
MA	Medio-Alto	0,75
A	Alto	1

2) **CR (control risk o rischio di controllo)** – spesso indicato anche come rischio interno, è dovuto al verificarsi di errori non preventivati o rilevati tempestivamente dai responsabili del controllo del Sistema di un'organizzazione o di un organismo. Questi rischi sono controllabili e possono essere evitati se sono prese tempestivamente le giuste misure. Fra i rischi di controllo considerabili, nell'ambito del presente documento si valutano i seguenti:

- a) CR1 - il rischio dipendente dal numero di domande di rimborso presentate dal soggetto beneficiario (che cresce al crescere del numero delle domande di rimborso di spesa presentate);
- b) CR2 - il rischio correlato alla tipologia di operazione finanziata (che varia in funzione della politica di intervento adottata e delle caratteristiche dei progetti e dei costi sottostanti le spese rendicontate);

- c) CR3 - il rischio associabile alla dimensione finanziaria dell'operazione (che cresce al crescere della dimensione finanziaria del progetto);
- d) CR4 – il rischio correlato alla tipologia di rendicontazione.

Con riferimento al punto a), **numerosità delle DDR (CR1)**, si considera un rischio direttamente proporzionale al numero delle operazioni sottoposte al controllo. Sostanzialmente, viene associata per i progetti che presentano un elevato numero di operazioni una probabilità più elevata che le verifiche non siano state svolte in maniera corretta e puntuale. Il livello di rischio è pertanto così definito:

- ✓ Rischiosità Bassa (B): $N \leq 35$
- ✓ Rischiosità Medio-Bassa (MB): $35 < N \leq 100$
- ✓ Rischiosità Medio-Alta (MA): $100 < N \leq 200$
- ✓ Rischiosità Alta (A): $N > 200$

In relazione all'attribuzione del livello di rischio connesso alla numerosità delle DDR, sono abbinati i seguenti indici:

CR1 - Rischio assegnato alla tipologia operazione		
B	Basso	0,25
MB	Medio-Basso	0,5
MA	Medio-Alto	0,75
A	Alto	1

Con riferimento al punto b), **tipologia dell'operazione (CR2)**, si puntualizza che la campionatura di cui trattasi verrà effettuata solamente sulle seguenti tipologie di operazioni, con esclusione delle DDR afferenti gli anticipi per le quali, come già precedentemente specificato, continuerà ad essere assicurato il controllo al 100%:

- A) avvisi o bandi pubblici
- B) affidamenti ad organismi e/o Enti pubblici;
- C) Affidamenti diretti e gare.

Relativamente a tale contesto, è stato effettuato uno studio basato sullo storico dei controlli effettuati nell'ultimo triennio, sulla base della quale è scaturita la seguente tabella:

	Formazione/orientamento interventi misti	Incentivi alle persone (Tirocini)	Incentivi e/o affidamenti alle imprese
Regione/CPI/Enti in house	--	Basso	Alto
Ambiti distrettuali, ASL, Comuni, Province	Medio-Basso	Medio-Basso	--
Scuole, ITS, Università, ECAD e Centri di ricerca	Medio-Basso	Medio-Basso	--
Organismi privati accreditati per i servizi formativi	Medio-Alto	Medio-Alto	--
Organismi privati accreditati per i servizi per il lavoro	Medio-Alto	Medio-Alto	--
Terzo Settore	Alto	Alto	Alto

Imprese	Alto	Alto	Alto
---------	------	------	------

In relazione all'attribuzione del livello di rischio connesso alla tipologia di operazione, sono abbinati i seguenti indici:

CR2 - Rischio assegnato alla tipologia operazione		
B	Basso	0,25
MB	Medio-Basso	0,5
MA	Medio-Alto	0,75
A	Alto	1

Con riferimento al Punto c), **dimensione finanziaria dell'operazione** (CR3), l'analisi di valutazione ex-ante del rischio si fonda sul principio che il rischio associato al valore del contributo concesso è direttamente proporzionale alla dimensione finanziaria dell'intervento. Pertanto, **agli interventi che presentano un valore finanziario significativo viene associato un grado di rischio più elevato**. A tal fine, si considerano, convenzionalmente, tre fasce di contributo che determinano tre livelli di rischio:

- Rischiosità Bassa (B): contributo concesso $\leq$ € 50.000,00
- Rischiosità Medio-Bassa (MB): contributo concesso maggiore di € 50.000,00 e inferiore a € 150.000,00
- Rischiosità medio-Alta (MA): contributo concesso maggiore di € 150.000,00 e inferiore € 500.000,00
- Rischiosità Alta (A): contributo concesso $\geq$ € 500.000,00

In relazione all'attribuzione del livello di rischio connesso alla dimensione finanziaria dell'operazione, sono abbinati i seguenti indici:

CR3 - Rischio assegnato alla dimensione finanziaria dell'operazione		
B	Basso	0,25
MB	Medio-Basso	0,5
MA	Medio-Alto	0,75
A	Alto	1

Con riferimento al Punto d), **tipologia di rendicontazione** (CR4), sono state prese in considerazione le tre modalità indicate di seguito:

- Rendicontazione tramite opzioni di semplificazione dei costi (OSC);
- Rendicontazione a costi reali (CR) o mista (CR + OSC);
- Voucher.

Le operazioni attuate con l'ausilio di OSC sono valutate a rischio basso in quanto generalmente di importo contenuto e con modesta probabilità di compiere errori in fase di controllo; dette operazioni sono valutate a rischio basso (1).

Al contrario, una modalità di rendicontazione a costi reali (CR) e/o con modalità ibrida presentano una probabilità più elevata di irregolarità o di errore per la maggiore possibilità di commettere errori in fase di controllo; pertanto, le operazioni rendicontate a costi reali o con modalità ibrida sono valutate a rischio medio

(2).

Alla modalità voucher è associato il rischio più elevato, alto (3).

CR4 - Rischio assegnato alla tipologia di rendicontazione		
Rendicontazione tramite opzioni di semplificazione dei costi (OSC)	Basso	1
Rendicontazione a costi reali (CR) o mista (CR + OSC)	Medio	2
Voucher	Alto	3

Infine, viene introdotto un ulteriore indicatore correlato al livello di rischio individuato sulla base della valutazione complessiva delle precedenti verifiche di gestione, prendendo a riferimento l'attività di Controllo di 1° livello operata dai competenti Uffici della Giunta Regionale negli anni 2024, 2025 e 2026.

L'“**Errore Storico**” (CR5) è dato dalla differenza tra il totale della spesa dichiarata ed il totale della spesa riconosciuta, strutturato per tipologia di beneficiario. A tale proposito, possiamo distinguere i seguenti valori di rischiosità ai quali corrisponde l'attribuzione di un indice:

- rischiosità Bassa (B): impatto finanziario delle irregolarità complessivamente rilevate nelle verifiche amministrativo-contabili inferiore o uguale allo 0,5% dell'importo di spesa complessivamente rendicontato (1).
- rischiosità Medio-Bassa (MB): impatto finanziario delle irregolarità complessivamente rilevate nelle verifiche amministrativo-contabili maggiore dello 0,5% e minore o uguale all'1,5% dell'importo di spesa complessivamente rendicontato (2);
- rischiosità Media (M): impatto finanziario delle irregolarità complessivamente rilevate nelle verifiche amministrativo-contabili maggiore dell'1,5% e minore o uguale al 2,5% dell'importo di spesa complessivamente rendicontato (3);
- rischiosità Medio-Alta (MA): impatto finanziario delle irregolarità complessivamente rilevate nelle verifiche amministrativo-contabili maggiore del 2,5% e minore o uguale al 3,5% dell'importo di spesa complessivamente rendicontato (4);
- rischiosità Alta (A): impatto finanziario delle irregolarità complessivamente rilevate nelle verifiche amministrativo-contabili superiore al 3,5% dell'importo della spesa complessivamente rendicontata (5);

In relazione all'attribuzione del livello di rischio connesso all'errore storico, sono abbinati i seguenti indici:

Livello rischio	Tasso di errore storico	Punteggio
Basso	≤ 0,5%	1

Medio-basso	>0,5% e ≤1,5%	2
Medio	>1,5% e ≤2,5%	3
Medio-alto	>2,5% e ≤3,5%	4
Alto	>3,5%	5

L'analisi della serie storica dei controlli amministrativi di primo livello relativi alle operazioni finanziate nell'ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 è stata condotta sull'intera popolazione dei controlli effettuati nelle annualità 2024, 2025 e 2026.

L'approccio metodologico adottato è stato di tipo esaustivo e non campionario, consentendo di determinare il **Tasso di Errore Storico Ponderato** (TEP) per ciascuna tipologia di beneficiario sulla base dei risultati emersi dalle verifiche amministrative svolte.

La popolazione oggetto di analisi è risultata costituita da 294 progetti sottoposti a controllo di primo livello. E' stata stratificata in funzione della tipologia di beneficiario, individuando i seguenti strati (K):

Strato K	Tipologia Beneficiario
1	Soggetto Pubblico
2	Imprese
3	Individui
4	ITS Pubblico - privato (Fondazione)
5	Organismo di Formazione accreditato
6	Regione Abruzzo (regime contrattuale)

Per ciascuno strato è stato calcolato, il **Tasso di Errore Storico Ponderato** (TEPk), definito come il **rapporto tra l'importo complessivo della spesa non ammessa accertata in sede di controllo e l'ammontare totale della spesa sottoposta a verifica**.

Nell'ambito delle metodologie di analisi del rischio applicate ai Programmi FSE/FSE+ (periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027), il Tasso di Errore Storico Ponderato rappresenta un indicatore consolidato per la stima del rischio residuo associato a una specifica categoria di beneficiari, tipologia di operazione o azione finanziata. Tale indicatore non deriva dalla semplice media aritmetica dei tassi di errore rilevati nelle singole operazioni, bensì da una ponderazione che tiene conto della dimensione economica delle stesse, attribuendo maggiore rilevanza agli errori riscontrati nelle operazioni caratterizzate da importi finanziari più elevati.

La formula di calcolo adottata è la seguente:

$$TEP_k = \frac{\sum_{i=1}^{n_k} E_i}{\sum_{i=1}^{n_k} S_i} \times 100$$

dove:

- E_i = importo dell'errore accertato dal controllo di primo livello sulla pratica i-esima;
- S_i = spesa controllata sulla pratica i-esima;
- n_k = numero delle operazioni controllate.

Tasso di errore storico ponderato (%)

$$TEP_k = \frac{\sum_1^{n_k} \text{Totale importi irregolari rilevati}}{\sum_1^{n_k} \text{Totale della spesa controllata}} \times 100$$

L'analisi storica dei controlli effettuata, avendo a base i dati storici come riassunti ed ordinati nell'**Allegato 2** denominato "Popolazione controlli 2024-2026", ha restituito i risultati riportati nella tabella seguente:

Strati K	Tipologia Beneficiari	Importo controllato	Importo non ammesso	TEP _k (%)
1	Soggetto Pubblico	17.878.236,37	89.785,30	0,5%
2	Imprese	1.509.322,05	53.257,74	3,5%
3	Individui	192.387,50	21.645,00	11,3%
4	ITS Pubblico - privato (Fondazione)	2.274.158,12	33.109,83	1,5%
5	Organismo di Formazione accreditato	802.617,24	8.853,31	1,1%
6	Regione Abruzzo (regime contrattuale)	1.053.274,67	0,00	0%
	Totale complessivo	23.709.995,95	206.651,18	0,87%

I valori del Tasso di Errore Storico Ponderato sono stati successivamente confrontati con la matrice di valutazione del rischio adottata dall'Autorità di Gestione, al fine di attribuire a ciascuna categoria di beneficiario un livello di rischio coerente con le evidenze storiche emerse dai controlli.

L'incrocio tra i valori del TEP e i parametri definiti nella matrice del rischio ha prodotto la seguente classificazione:

Tipologia Beneficiario	Livello di rischio	Punteggio
Soggetto Pubblico	Basso	1
Imprese	Medio-alto	4
Individui	Alto	5
ITS Pubblico - privato (Fondazione)	Medio-basso	2
Organismo di Formazione accreditato	Medio-basso	2
Regione Abruzzo (regime contrattuale)	Basso	1

I risultati evidenziano una significativa variabilità del rischio tra le diverse categorie di beneficiari. In particolare, la categoria "Individui" presenta il più elevato livello di esposizione al rischio, con un TEP pari all'11,3%, mentre i "Soggetti Pubblici" mostrano un livello di rischio contenuto, associato a un tasso di errore dello 0,5%. Tali evidenze costituiscono un utile supporto per la definizione del rischio totale e la percentuali di controllo da utilizzare.

2.3 Step 3 e 4 – Stratificazione dell'Universo ed individuazione della dimensione del campione

L'analisi dei rischi si conclude con la determinazione dell'**Indice di rischio congiunto (IRC)**, che consente di associare il rischio interno (IR) al rischio di controllo (RC) i quali vengono dunque combinati utilizzando la **Tabella IRC** allegata al presente documento (**Allegato 1**). Attraverso questa operazione, sarà possibile addivenire ad un indice complessivo che, sulla base dei valori contenuti nella tabella sottostante, permetterà di abbinare una percentuale di campionamento a seconda dello "strato" di appartenenza:

$$IRC = \frac{IR + CR1 + CR2 + CR3 + CR4 + CR5}{IR(max) + \sum_{i=1}^5 CR_i(max)} \times 100$$

dove:

IR = rischio gestionale o intrinseco

CR1 = numerosità delle DDR

CR2 = tipologia dell'operazione

CR3 = dimensione finanziaria dell'operazione

CR4 = tipologia di rendicontazione

CR5 = errore storico

Max punteggio = 12 [$IR(\max) = 1 + \sum_{i=1}^5 CR_i(\max) = 11$]

Valore Indice di Rischio Congiunto - IRC	Strato	Percentuale DDR da controllare
IRC ≤ 25%	Basso	10%
IRC > 25% e ≤ 40%	Medio-Basso	15%
IRC > 40% e ≤ 60%	Medio	20%
IRC > 60% e ≤ 80%	Medio-Alto	30%
IRC = 100%	Alto	40%

2.4 Step 5 – Estrazione del campione

La modalità di estrazione all'interno di ogni strato avverrà con modalità casuale, utilizzando il modello contenuto nell'**Allegato 3** al presente atto e che verrà comunque inserito tra gli allegati al Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione nella prossima revisione.

In aggiunta alle operazioni selezionate attraverso la procedura descritta, saranno incluse nell'elenco delle operazioni da sottoporre a controllo gli interventi che siano stati oggetto di specifica individuazione a seguito di segnalazioni da parte dell'Autorità di Audit, della Guardia di Finanza o di altre autorità abilitate a rilevare fattispecie di irregolarità/frodi nel corso di proprie verifiche presso soggetti beneficiari nell'ambito del PR Abruzzo FESR FSE+ 2021-2027.

In occasione di ciascun campionamento, viene redatto un verbale che attesta gli esiti del campionamento effettuato, il numero e l'elenco delle operazioni da sottoporre a controllo.

Si precisa che, laddove al punto b), **tipologia dell'operazione** (CR2), ricorra l'ipotesi di "**Affidamenti diretti e gare**" e, più in generale, di progetti che abbiano natura contrattuale, e soltanto nel caso di detta fattispecie, la percentuale di campionamento da utilizzare rilasciata dalla colonna "N" della Tabella IRC deve essere intesa non come percentuale di DDR da controllare, come in tutti gli altri casi, ma come **percentuale di giustificativi di spesa da controllare su ogni DDR** ricevuta dal Servizio competente ai controlli di 1° livello. Pertanto, nel caso specifico, il competente CPL, **senza bisogno di utilizzare l'Allegato 3 per estrarre il campione**, dovrà procedere al controllo dei giustificativi di spesa contenuti in ciascuna DDR oggetto di controllo **sino al valore minimo** corrispondente alla percentuale di campionamento rilasciata dalla colonna "N" della Tabella IRC.

3 Azioni correttive

Nella circostanza che dai controlli effettuati a valle dei singoli campionamenti, come strutturati nelle precedenti pagine, fuoriescano degli errori che portino alla parziale o totale non ammissibilità di spese rendicontate dai Beneficiari, vengono previste azioni correttive che, **in proporzione al valore percentuale delle irregolarità riscontrate a livello di spesa - VPI**, calcolato sul valore complessivo di spesa delle DDR campionate per singolo strato in una specifica finestra campionaria, determinano un indicizzazione del tasso di campionamento dei progetti da controllare in ufficio, con conseguente **aumento delle percentuali delle DDR da campionare e successivamente controllare** sulla base dei valori desumibili dalla tabella seguente:

Valore delle irregolarità riscontrate nello strato campionato - VPI	Area di rischio	Percentuale aggiuntiva DDR da controllare
VPI <= 2%	Bassa	0%
VPI > 2% e <= 20%	Media	20%
VPI > 20%	Alta	100%

Nella circostanza che dagli esiti dei controlli “correttivi” derivi una irregolarità superiore al 2%, il competente CPL procederà all’avvio di nuove campionature, sino a che l’errore totale riscontrato risulti inferiore o uguale al 2% della spesa complessiva dello strato oppure nel caso in cui risulti controllato il totale dei progetti presenti nell’Universo preso in considerazione.

Anche in occasione di ciascun campionamento supplementare, viene redatto un verbale che attesta gli esiti del campionamento effettuato, il numero e l’elenco delle operazioni da sottoporre a controllo.

4 Revisione della Metodologia di valutazione del rischio

La valutazione del rischio costituisce un esercizio ciclico; pertanto, la presente metodologia sarà soggetta a revisione periodica da parte dell’AdG, **di norma annualmente**, qualora se ne verifichi la necessità, al fine di tenere in debito conto aspetti specifici sopraggiunti che rendano necessario il riesame.

In particolare, si indicano di seguito condizioni e fattori, seppur non esaustivi, in base ai quali l’aggiornamento della metodologia di valutazione dei rischi potrà avvenire:

- modifiche significative del sistema di gestione e controllo, anche in esito all’esercizio in materia di gestione dei rischi (ad esempio cambiamenti organizzativi interni all’AdG, modifiche relative alle misure antifrode compresa l’autovalutazione del rischio frode, ecc.);
- nuove tipologie di operazioni;
- risultati di precedenti verifiche amministrative ed in loco ai sensi degli art. 74, paragrafo 1 e 2;
- esiti degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- esiti di eventuali audit della Commissione europea o della Corte dei conti Europea riferiti al programma in questione;
- ulteriori informazioni rilevanti provenienti da altri Organi nazionali (Corte dei conti italiana, GdF, ecc.) o europei (EPPO, OLAF);
- fattori esterni che potrebbero avere un impatto sull’attuazione delle operazioni (ad esempio, potenziali conflitti di interesse, l’esistenza di segnalazioni e reclami, ecc.).

L’AdG effettuerà, pertanto, le necessarie valutazioni al fine di includere fattori e condizioni nuovi e modificare il presente documento, in particolare sulla base delle risultanze dei controlli “correttivi” di volta in volta trasmesse dai competenti CPL.

L’AdG disporrà, ove ritenuto necessario, l’attivazione di una specifica procedura di **analisi della sistematicità** delle irregolarità riscontrate dai CPL.

L’analisi è finalizzata ad accertare se le irregolarità abbiano carattere occasionale ovvero siano riconducibili

a criticità ricorrenti di natura organizzativa, procedurale, interpretativa o gestionale, suscettibili di produrre effetti su un insieme omogeneo di operazioni.

A tal fine, ciascuna irregolarità è classificata in relazione alla tipologia di spesa interessata, alla disposizione normativa violata, alla causa originaria dell'errore, alla categoria di beneficiario, alla Priorità e Azione del Programma, alla procedura amministrativa applicata, nonché all'eventuale ricorrenza della medesima fattispecie in operazioni analoghe. La valutazione della sistematicità è effettuata mediante l'attribuzione di uno specifico punteggio riferito a criteri oggettivi di ripetitività, omogeneità, origine comune e diffusione dell'errore.

Qualora l'analisi evidenzi la presenza di un errore sistematico, l'Autorità di Gestione dispone l'estensione delle verifiche all'intero universo delle operazioni potenzialmente interessate, comunicando la notizia al CPL interessato per il seguito di competenza, individua e quantifica l'impatto finanziario complessivo della criticità, adotta le conseguenti rettifiche finanziarie e definisce idonee misure correttive e preventive, incluse l'eventuale revisione delle procedure, l'aggiornamento delle piste di controllo, il rafforzamento delle istruzioni operative e la formazione del personale coinvolto nelle attività di gestione e controllo. Nel caso in cui, invece, l'analisi dimostri il carattere non sistematico dell'irregolarità, le rettifiche sono limitate alle operazioni interessate.